



Roma, 6 febbraio 2009

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE PER I GIOCHI

Ufficio 15° - scommesse sportive ed ippiche a quota fissa e
scommesse ippiche a totalizzatore

Prot. n. 2009/4514/Giochi/SCO
Allegati n. 1

Ai giocatori

Ai Concessionari per la raccolta delle
scommesse ippiche

Agli ippodromi

All'Unire

Ai fornitori dei servizi di connettività per
la raccolta delle scommesse ippiche

Alle associazioni di categoria

Alla Sogei

Agli Uffici Regionali di AAMS

OGGETTO: Decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004 recante regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli. Modifiche normative e relativa decorrenza.

Con decreto interdirigenziale 25 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 299 del 22 dicembre 2004, è stata dettata la disciplina tecnica delle scommesse sulle corse dei cavalli ai sensi dell'art. 6 del decreto interministeriale 3 giugno 2004.

L'articolo 40 del predetto decreto di attuazione ha previsto l'introduzione graduale delle nuove tipologie di scommesse e delle diverse modalità applicative di quelle esistenti in funzione sia delle esigenze del mercato che dei necessari adempimenti di carattere informatico.

Così, sulla base dell'allora attivo sistema informatico, furono introdotte la circolare 10 febbraio 2005 - prot. 2005/5973/COA/SEC - e la circolare 3 maggio 2005 - prot. 2005/23292/COA/SEC.

Solo a seguito della definizione del nuovo protocollo informatico di comunicazione, è stato adottato il decreto direttoriale prot. 2009/3915/giochi/sco del 2 febbraio 2009 che consente l'implementazione delle novità in materia di scommesse ippiche, di cui al citato decreto del 2004, che di seguito vengono illustrate:

Art. 2, comma 4: il comma 4 dell'articolo 2 introduce il rimborso delle scommesse accettate fino all'orario di introduzione di una modifica al programma ufficiale (ad esempio errata comunicazione di un rapporto di scuderia, del nome di un cavallo, della distanza della corsa, etc.) con riapertura, in presenza di possibilità tecniche, dell'accettazione del gioco sulla base delle modifiche apportate al programma ufficiale;

Art. 11, comma 3: la scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine passa da un minimo di 6 cavalli ad un minimo di 7 e, conseguentemente, la scommessa plurima accoppiata vincente è in ordine fino 6 cavalli anziché 5;

Art. 11, comma 10: il comma 10 dell'articolo 11 prevede l'introduzione del jackpot (riporto) al posto del rimborso in caso di ordine di arrivo incompleto;

Art. 21, commi 6 e 7: è modificato il divisore per il calcolo delle quote delle scommesse singole sul piazzato in caso di arrivo in parità che determini un aumento del numero dei cavalli piazzati da pagare. Fino al 1° marzo p.v. tale valore è sempre 2 per le scommesse con due piazzati e 3 per le scommesse con tre piazzati; a partire dal 2 marzo p.v., il divisore coinciderà con il numero di cavalli piazzati derivanti dalla parità, indipendentemente dalla tipologia di scommessa singola sul piazzato proposta;

Art. 22, comma 8: per le scommesse plurime (ad oggi sulla Trio), sono introdotte nuove norme nel caso di arrivo di cavalli in rapporto di scuderia (in analogia alle scommesse dell'ippica nazionale). In particolare il rapporto di scuderia è considerato, nella Trio, soltanto se i cavalli sono consecutivi nell'ordine d'arrivo. Ad esempio, classificati al primo e secondo posto oppure classificati al secondo e terzo posto (non vale per i classificati al primo e terzo posto).

Art. 29, commi 1 e 3: nell'ambito delle scommesse a quota fissa, in caso di cavallo ritirato, per le scommesse accettate fino a quel momento, ci si riferisce alle quote del totalizzatore garantendo una quota minima pari a 1,1 ed una massima pari a quella pattuita;

Art. 33, comma 2: nell'ambito delle scommesse a quota fissa, viene modificato il calcolo della quota per scommesse piazzate in caso di arrivo in parità cioè, se in una corsa a causa di eventuali arrivi in parità si verifica che il numero dei piazzati da pagare superi il numero dei piazzati offerti, il pagamento di ogni singola scommessa è calcolato come segue ed il risultato costituisce la somma da pagare per ogni singola scommessa:

- a) si divide l'importo da pagare per il numero dei cavalli piazzati;
- b) si moltiplica tale quoziente per il numero dei piazzati offerti.

Le ulteriori disposizioni del citato decreto interdirettoriale non ancora in vigore, e non citate nel testo della presente, diventeranno operative, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo decreto, a seguito dell'adozione da parte della scrivente di apposite istruzioni.

Per comodità di lettura, nell'allegato prospetto si illustrano, analiticamente, le diverse vigenze temporali delle norme contenute nel più volte citato decreto interdirigenziale.

I concessionari, i fornitori dei servizi di connettività, le associazioni e le Società di corse sono pregate di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

F.to Il Direttore per i giochi
Antonio TAGLIAFERRI